



COMUNE DI CAMPI BIENZIO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DEL 04/04/2007

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

Regolamento Urbanistico Comunale-Sospensione dell'efficacia in via di autotutela.

L'anno duemilasette il giorno quattro del mese di aprile alle ore 18.00 in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di NUCCIOTTI RICCARDO nella sua qualità di **PRESIDENTE** e con l'assistenza del Dott. DI LISIO EMILIO.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:

ALUNNI FIORELLA	Presente	NUCCIOTTI RICCARDO	Presente
CORSINI GRAZIA	Presente	IOCCA ANTONIO	Presente
BACCI BORIS	Presente	GROSSI GIOVANNI	Presente
BALLERINI DORIANA	Presente	BACCANI BERNARDO	Presente
MASTROGIACOMO	Presente	ROSO MONICA	Presente
FILIPPINI ANDREA	Presente	CERRATO ANGELO	Assente
GRANIERI GIULIA	Assente	CONTI NADIA	Presente
BARTOLINI RICCARDO	Presente	PAOLI ANTONGIULIO	Assente
NISTRI FRANCO	Presente	CAVICCHI FILIPPO	Presente
IANTORNO ARTURO	Presente	BALLERINI MARCO	Presente
D'AGATI PROSPERO	Assente	GIOVANNONI FRANCESCO	Assente
VALERIO ROBERTO	Assente	BRANDINO GIOVANNI	Presente
TESI ALESSANDRO	Assente	BIAGIOTTI ENRICO LUCA	Assente
FALSETTI ANDREA	Presente	BIAGIOTTI FILIPPO	Presente
FRATI FRANCA	Presente	PAOLIERI ANDREA	Presente
BRESCI BRUNELLA	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 26 Consiglieri essendo entrati D'AGATI PROSPERO - VALERIO ROBERTO - BIAGIOTTI ENRICO LUCA ed essendo usciti ----.

Sono altresì presenti gli assessori : FABBRI LEONARDO(*) - FOSSI EMILIANO - LOTTI FRANCESCO - MONNI MONIA - MARCHIONNI DANTE - PANERAI GIANNI LAPO NILO - SALVI STEFANO - BETTI SILVIO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo Entrati; (**) Essendo Usciti nel corso della seduta.

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE – SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA IN VIA DI AUTOTUTELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

Con proprie deliberazioni esecutive ad ogni effetto di legge:

- n. 122 del 27 settembre 2004 veniva approvato definitivamente il Piano Strutturale;
- n. 90 del 20 luglio 2005 veniva approvato definitivamente il Regolamento Urbanistico Comunale;
- n. 79 del 25 settembre 2006 veniva adottata una Variante Normativa dello stesso.

Considerato che dalla vicenda giudiziaria che ha investito in questi giorni il Comune e che vede indagati anche funzionari del Settore VII "Gestione del Territorio" emerge come il magistrato inquirente, anche sulla base di verifiche tecniche dallo stesso disposte, si sia fatto il convincimento che fra il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico esistano difformità tali da considerare quest'ultimo in tutto o in parte illegittimo;

Ribadito, a questo proposito, che il Regolamento Urbanistico è stato approvato nella piena convinzione della conformità alle prescrizioni del Piano Strutturale e quindi della legittimità di tale atto, dalla quale discende la validità dei titoli autorizzatori rilasciati sulla base delle Norme Tecniche di Attuazione ivi contenute;

Convenuto, peraltro ed al fine di eliminare ogni dubbio in proposito, sulla urgente opportunità di adottare, in via di autotutela, un provvedimento sospensivo dell'efficacia del Regolamento Urbanistico limitatamente al tempo occorrente per effettuare, avvalendosi di professionisti esterni alla struttura e di indubbia competenza, una approfondita verifica proveritate di natura giuridica e tecnica per accertare l'esistenza o meno di tali difformità ed eventualmente la natura delle stesse;

Visto il comma 2 dell'art. 21-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 ove si stabilisce che "L'EFFICACIA OVVERO L'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PUÒ ESSERE SOSPESA, PER GRAVI RAGIONI E PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO, DALLO STESSO ORGANO CHE LO HA EMANATO OVVERO DA ALTRO ORGANO PREVISTO DALLA LEGGE. IL TERMINE DELLA SOSPENSIONE È ESPLICITAMENTE INDICATO NELL'ATTO CHE LA DISPONE E PUÒ ESSERE PROROGATO O DIFFERITO PER UNA SOLA VOLTA, NONCHÉ RIDOTTO PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE."

Ritenuto che fra le "gravi ragioni" debba essere ricompresa la situazione di grave difficoltà e di incertezza operativa che il Comune sta attraversando per i motivi sopra esposti, nonché l'insorgenza di profili di responsabilità che potrebbero essere imputati ad amministratori e funzionari qualora perseverassero nella gestione dello sviluppo edificatorio del territorio sulla base di uno strumento di pianificazione non valido;

Ritenuto altresì che la necessità di eliminare, con gli opportuni ausilli giuridici e tecnici, le incertezze sorte a seguito dell'iniziativa giudiziaria in corso, sia conforme all'interesse pubblico, generale e prevalente, a conseguire una più adeguata ponderazione dei presupposti di diritto che stanno alla base del RUC e della sua Variante Normativa rispetto al Piano Strutturale, e ad evitare che si generino, nelle more della verifica, pregiudizi a interessi pubblici e privati non reintegrabili o difficilmente reintegrabili;

Ritenuto opportuno ribadire come questa Amministrazione abbia ritenuto e ritenga un bene irrinunciabile e primario l'ordinato sviluppo urbanistico del Comune e quindi intenda governare la sua pianificazione e programmazione in modo da garantire sempre un equilibrio fra sviluppo della popolazione e presenza delle infrastrutture necessarie ad una convivenza ordinata;

Ribadito, pertanto, come queste considerazioni rendano necessario un chiarimento definitivo della situazione per assicurare la massima trasparenza all'attività amministrativa;

Preso visione del parere favorevole sotto il profilo tecnico reso dal Responsabile del Settore;

Con voti

DELIBERA

1) Di sospendere, in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l'efficacia del Regolamento Urbanistico Comunale e della Variante Normativa allo stesso fino alla data del 20 maggio prossimo.

2) Di disporre che venga effettuata, da esperti di provata competenza ed estranei alla struttura comunale, una verifica sotto il profilo tecnico e giuridico volta ad accertare eventuali difformità fra le norme contenute nel Regolamento Urbanistico e le disposizioni del Piano Strutturale;

3) Di dare mandato alla Giunta Comunale ed al Dirigente competente di dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n.23
- Consiglieri votanti n.23
- Voti favorevoli n. 17
- Voti contrari n. 6 (Valerio, Brandino, Bresci, Falsetti, Biagiotti F., Biagiotti E.)

Constatato l'esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio, dichiarando lo schema di deliberazione **approvato a maggioranza**.